



Roma, 3 luglio 2020

***OGGETTO: Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d'imposta
Vacanze di cui all'articolo 176 del Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34 (in corso di conversione)***

Indice

1	Premessa	3
2	Ambito soggettivo di applicazione: soggetti ammessi	3
3	Ambito oggettivo di applicazione	6
4	Requisiti per ottenere il beneficio e modalità di accesso all'agevolazione	7
5	Misura del credito	11
6	Modalità di rimborso dello sconto al fornitore	13
7	Cessione del credito e poteri di controllo dell'amministrazione	14

1 Premessa

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, Decreto Rilancio), in corso di conversione, è stato previsto, tra l'altro, con l'articolo 176, che: *«Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva»* (di seguito, Credito d'imposta Vacanze).

La finalità perseguita dall'intero Decreto Rilancio è quella di porre in essere misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tale contesto l'articolo 176 è inserito nel Titolo VIII *«Misure di settore»*, al capo I *«Misure per il turismo e la cultura»*.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 237174/2020 del 17 giugno 2020, sentito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono state definite le modalità applicative delle disposizioni in commento, da eseguire anche avvalendosi della società per azioni PagoPA.

Con la presente circolare, si forniscono i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

2 Ambito soggettivo di applicazione: soggetti ammessi

Il comma 1 individua come beneficiari del Credito d'imposta Vacanze i nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in

corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro.

L'ISEE¹ è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica² (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. Le informazioni, i chiarimenti e le modalità per richiedere la DSU e calcolare l'ISEE sono reperibili sul sito dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per «*nucleo familiare*», ai fini che qui interessano, si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di «familiare a carico», ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Più precisamente, il «*nucleo familiare*³» è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica⁴ alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

La norma prevede⁵ che il Credito d'imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.

Ciò significa che se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti tre persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al Credito d'imposta Vacanze per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.

Il comma 1 del citato articolo 176 del Decreto Rilancio stabilisce, inoltre, che per avere diritto al Credito d'imposta Vacanze, i servizi dovranno essere offerti in ambito nazionale dalle «*imprese turistico ricettive*», dagli «agriturismo»

¹ L'ISEE è stato istituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

² «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159.

³ Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159.

⁴ Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 «*Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona*».

⁵ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.

e dai «*bed & breakfast*». Tali soggetti dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti voci:

- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
 - 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
- 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
 - 55.20.10 Villaggi turistici
 - 55.20.20 Ostelli della gioventù
 - 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
 - 55.20.40 Colonie marine e montane
 - 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed & breakfast*, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
 - 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
 - i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
 - ii. cottage senza servizi di pulizia

- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Per attività agrituristica, si intende la struttura che svolge l'attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e alle relative norme regionali.

In ogni caso, il fornitore del servizio turistico, è tenuto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un *bed & breakfast* in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Tale dichiarazione è resa attraverso l'apposita procedura web, disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell'agevolazione e per la conferma dell'applicazione dello sconto al cliente (si veda il successivo paragrafo 5⁶).

Sono inclusi tra i soggetti di cui al comma 1, coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale.

Si precisa, infine, che non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al credito in esame coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

3 Ambito oggettivo di applicazione

Il Credito d'imposta Vacanze è utilizzabile *«per il pagamento di servizi offerti»* in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di *bed & breakfast «dal 1° luglio al 31 dicembre 2020⁷»*. Pertanto, sulla base della norma, l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento.

Si precisa, inoltre, che il Credito d'imposta Vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno - fruito nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020 - e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura

⁶ Punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020.

⁷ Ai sensi del comma 1 dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.

turistica fornitrice del servizio.

4 Requisiti per ottenere il beneficio e modalità di accesso all'agevolazione

L'agevolazione consiste in un «credito» fruibile, sotto forma di sconto, in misura pari all'80 per cento dell'importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20 per cento, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020.

Il Credito d'imposta Vacanze⁸ è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto precisato in seguito;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da «*fattura elettronica o documento commerciale*⁹» e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e *bed & breakfast*.

Pertanto, per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale, così come previsto dal Provvedimento al punto 3.

Ne consegue che anche i forfettari (che non emettono fattura ex art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) possono applicare lo sconto in commento.

⁸ Ai sensi del comma 3, dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.

⁹ Ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante la disciplina sulla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Con riguardo alla prima condizione, si evidenzia che il Credito d'imposta Vacanze deve essere utilizzato in un'unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e che non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno. Pertanto nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il Credito d'imposta Vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.

Non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore.

Ad esempio, nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del Credito d'imposta Vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell'unica fattura emessa da ALFA.

La norma prevede, inoltre, che la fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell'agevolazione.

Al riguardo, si precisa che il componente del nucleo familiare ISEE, che effettua il pagamento, può non coincidere con il soggetto che intende fruire del Credito d'imposta Vacanze, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa.

Inoltre, considerato il dato letterale della norma, non è necessario che sia l'intero nucleo a fruire del servizio.

Tale aspetto è anche richiamato nel punto 3.3 del citato Provvedimento, in cui è previsto che: *«lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente di cui al punto 2, che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore»*.

Tenuto conto che l'agevolazione fiscale si applica ai nuclei familiari, così

come risultanti dalla normativa ISEE precedentemente citata, che differisce dalla definizione dei familiari fiscalmente a carico definita dall'articolo 12 del TUIR, si precisa che, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest'ultimo solo se risulta appartenere al medesimo nucleo familiare ISEE.

Inoltre, in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il Credito d'imposta Vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata.

Il Credito d'imposta Vacanze è fruibile unicamente *«per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast»*, esclusivamente tramite l'utilizzo del codice univoco (o del relativo QR code) rilasciato in fase di accoglimento della richiesta di accesso all'agevolazione, come di seguito precisato.

Per espressa previsione di legge, in particolare, il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

Le modalità di accesso all'agevolazione da parte del contribuente sono disciplinate dal punto 2 del citato Provvedimento al quale si rinvia per tutti gli approfondimenti.

In particolare, è stato stabilito che la richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell'identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all'applicazione per *smartphone* denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l'esito del riscontro.

Se quest'ultimo è positivo, viene comunicato al richiedente anche l'importo

massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. L'applicazione genera, inoltre, un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o *tour operator*. In tali casi, è necessario che l'intermediario assicuri l'espletamento delle procedure di cui ai punti 3.5 e seguenti del Provvedimento, comunicando al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all'importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell'inserimento dei predetti dati nell'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, l'intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto, nella procedura di cui al punto 3.5 e seguenti del Provvedimento.

In entrambi i casi, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Una volta espletata la procedura e ricevuta la conferma dell'esito positivo dell'operazione a sistema, come indicato nel Provvedimento, l'operazione non può essere annullata: l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l'importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima di cui al punto 1.3 del Provvedimento medesimo.

Si ricorda, inoltre, che l'importo dell'agevolazione non può essere, in nessun caso, oggetto di rimborso nell'ipotesi di mancata fruizione del servizio

turistico.

Si riportano, a titolo esemplificativo, i seguenti casi.

Un nucleo familiare a cui è stato riconosciuto il Credito d'imposta Vacanze, per un importo massimo di 500 euro, si rivolge a un'agenzia di viaggi per prenotare una vacanza presso un albergo, il cui costo complessivo è pari a 700 euro (Iva inclusa). Il pagamento viene effettuato con le seguenti modalità:

- per 200 euro, a titolo di acconto, mediante l'agenzia di viaggi, che emette la relativa fattura in nome e per conto dell'albergo;
- la restante parte, direttamente presso la struttura turistica, 400 euro come sconto e 100 euro con altre modalità. L'albergo dovrà emettere una fattura a saldo di 500 euro, comprensiva dello sconto applicato, inserendo nell'apposita procedura web i dati richiesti (corrispettivo totale, pari a 700 euro, codice univoco e codice fiscale dell'intestatario della fattura).

Nel caso in cui, invece, l'intero corrispettivo dovuto all'albergatore sia pagato tramite l'agenzia di viaggi, la stessa emetterà la fattura in nome e per conto dell'albergo, ai sensi del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operando secondo quanto precedentemente descritto (comunicando all'albergo i dati da inserire nella procedura web per la verifica e conferma dello sconto ovvero operando direttamente, in nome e per conto dell'albergo, nella medesima procedura web)

5 Misura del credito

Il Credito d'imposta Vacanze¹⁰ è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:

- 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
- 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

¹⁰ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.

Il Credito d'imposta Vacanze¹¹ è fruibile esclusivamente nella misura:

- dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- del 20 per cento, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Il Credito d'imposta Vacanze non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero: in altri termini, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi).

Il punto 3 del medesimo Provvedimento stabilisce che, al momento del pagamento a favore del fornitore del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario del documento di spesa e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell'agevolazione e dell'importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l'applicazione dello sconto e, da questo momento, l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.

Al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà indicare, nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell'imposta sul valore aggiunto applicata sull'intero ammontare, e l'importo dello sconto applicato in base alle disposizioni

¹¹ Ai sensi del comma 4 del citato articolo 176 del Decreto Rilancio.

in commento.

Il contribuente intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020, potrà far valere la detrazione pari al 20 per cento del Credito d'imposta Vacanze spettante al proprio nucleo familiare.

Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

Il diritto alla detrazione del 20 per cento del credito spettante da far valere in dichiarazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.

6 Modalità di rimborso dello sconto al fornitore

Lo sconto applicato dal fornitore è rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta¹². Il predetto credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- può essere ceduto:
 - a) a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;
 - b) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari;

con facoltà di successiva cessione del credito.

In particolare, secondo quanto disposto dal punto 4 del Provvedimento, il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d'imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i servizi telematici resi

¹² Ai sensi del comma 5 dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.

disponibili dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso termine, il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è possibile utilizzare il codice tributo: «6915», denominato «BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi e *bed & breakfast* e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con specifica risoluzione.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può, a sua volta, cedere il credito d'imposta ovvero utilizzare il credito d'imposta, non ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.

Infine, si precisa che a tale credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7 Cessione del credito e poteri di controllo dell'amministrazione

La normativa¹³ stabilisce che, qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito

¹³ Cfr. le previsioni contenute nel comma 5 dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.

d'imposta in misura eccedente rispetto allo sconto applicato.

L'Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Pertanto, nello svolgimento dell'ordinaria attività, l'amministrazione finanziaria:

- in capo al soggetto che fruisce dello sconto e della relativa detrazione in dichiarazione, verificherà l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui si riscontri la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita;
- in capo al cessionario, verificherà l'utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)